



**GARANTE
PER LA PROTEZIONE
DEI DATI PERSONALI**

DIPARTIMENTO LIBERTÀ
PUBBLICHE E SANITÀ

SINDACATO ITALIANO VETERINARI
LIBERI PROFESSIONISTI
sivelp@pec.it
(Rif. nota del 6 dicembre 2012)

Oggetto: : conoscibilità delle informazioni contenute nell'Albo Professionale dei Medici Veterinari. Quesito.

Con la nota in riferimento, codesto Sindacato ha formulato un quesito a questa Autorità in ordine alla legittimità del diniego da parte della Federazione Nazionale degli Ordini dei Veterinari Italiani di comunicare allo stesso Sindacato copia dell'Albo Professionale dei Medici Veterinari.

Al riguardo, si evidenzia che il Codice in materia di protezione dei dati personali (*d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196*), dispone che la comunicazione di dati personali da parte di soggetti pubblici a privati è ammessa unicamente quando è prevista da una norma di legge o di regolamento (*art. 19, comma 3*).

Il Codice dispone, inoltre, che i dati personali diversi da quelli sensibili o giudiziari, che devono essere inseriti in un albo professionale in conformità alla legge o ad un regolamento, possono essere comunicati a soggetti pubblici e privati o diffusi, ai sensi dell'articolo 19, commi 2 e 3, anche mediante reti di comunicazione elettronica (*art. 61*).

In tale quadro, la facoltà di comunicare al Sindacato richiedente le informazioni personali relative agli iscritti all'albo di cui all'oggetto deve essere valutata dal relativo titolare del trattamento, alla luce del quadro normativo sopra richiamato e nel rispetto della specifica normativa di settore e dei principi di pertinenza, non eccedenza e correttezza dei dati trattati (*cf. artt. 11 e 28 del Codice e d.lgs. C.P.S. 13 settembre 1946, n. 233*).

Per completezza, si rappresenta, inoltre, che il Codice non ha abrogato le norme vigenti in materia di accesso ai documenti amministrativi (*art. 59*), le quali riconoscono a coloro che vi abbiano interesse, per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, il diritto di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi (*cf. artt. 22 e ss. legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni*).

Alla luce della normativa sopra richiamata, spetta all'amministrazione destinataria dell'istanza di accesso, in qualità di titolare del trattamento, valutare, caso per caso, la sussistenza dell'interesse giuridicamente rilevante e le altre condizioni che legittimano l'accesso del richiedente, nonché le ragioni per le quali tali documenti possono essere sottratti alla sua conoscibilità. In caso di rifiuto, espresso o tacito, o di differimento dell'accesso, la valutazione operata dall'amministrazione è eventualmente sindacabile non dal Garante bensì dalle autorità competenti (*cf. art. 25, legge n. 241/1990*).

Si resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento.

IL DIRIGENTE
(dott. Claudio Filippi)

FC/



Plazza di Monte Citorio, 121 - 00186 Roma
Tel. +39 06 696771 - Fax +39 06 6967785
www.garanteprivacy.it